

LA RATIO DELLA IPOTESI DI ASSIMILAZIONE DELL'ACCORDO AL CONCORDATO

**Nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione viene eseguito mediante
L'INTEGRALE CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI,
il debitore consegue il medesimo effetto che potrebbe ottenere
attraverso la procedura concordataria, senza però doverne subire i
relativi costi e perseguendo la**

MEDESIMA FINALITÀ

**dei due procedimenti e differendo solo , nel momento dell'
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEI CREDITORI**

**(che nell'accordo di ristrutturazione precede la fase prettamente giudiziale, mentre nel
concordato preventivo interviene durante detta fase),**

**si dovrebbe ritenere applicabile anche a questa particolare
fattispecie il medesimo regime fiscale, stante la perfetta identità di
ratio.**



TRATTAMENTO NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE SENZA CESSIONE INTEGRALE DEI BENI

Le plusvalenze realizzate a seguito della parziale cessione dei beni eventualmente prevista dall'accordo di ristrutturazione, sarebbero invece

IMPONIBILI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
secondo le regole generali, non rientrando nella previsione contenuta nell'art. 86, comma 5, del Tuir.



PARTE IV
III APPROFONDIMENTO
- IL TRATTAMENTO DELLE PLUSVALENZE AI FINI IRAP -



IL REGIME PRIMA DELLA RIFORMA DEL 2007

Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, l'art. 11- *bis* del D.Lgs. 446/1997 stabiliva espressamente che

I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI,
che concorrono alla formazione del valore della
produzione,
«si assumono apportando a essi le variazioni in
aumento o in diminuzione previste ai fini delle
imposte sui redditi».

ART. 11 BIS: IL RICHIAMO AL REGIME IRES

Il precedente rinvio alle norme previste in materia di IRES per plusvalenze derivanti dalla *cessio bonorum* in sede concordataria trovava

DIRETTA APPLICAZIONE

anche in sede di determinazione della base imponibile Irap.



LA RIFORMA: IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DAL BILANCIO

Con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 il legislatore ha modificato radicalmente le regole di

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE,
abrogando l'art. 11-*bis* sopra richiamato allo scopo di rafforzarne la

DERIVAZIONE DAI DATI DI BILANCIO
e di semplificarne il meccanismo di calcolo.

IL NUOVO METODO DI CALCOLO DELL'IRAP

A seguito della riforma del 2007, la disciplina Irap è quindi soggetta unicamente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 446/1997, le quali fanno esclusivo riferimento alle

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

ed escludono, in generale, il rilievo delle voci E20) ed E21)



IL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE

Nel calcolo della base imponibile è previsto il

PRINCIPIO DI CORRELAZIONE

che attribuisce rilevanza ai componenti positivi e negativi classificabili in voci diverse da A e B, se correlati a

COMPONENTI RILEVANTI DELLA BASE IMPONIBILE

di periodi d'imposta precedenti o successivi.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

LA RILEVANZA DELLE PLUSVALENZE AI FINI IRAP

Con riguardo alle plusvalenze e minusvalenze sono state apportate le seguenti modifiche:

1. l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 ha eliminato la disposizione che attribuiva rilevanza ai fini Irap alle plusvalenze e alle minusvalenze relative a beni strumentali diverse da quelle derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;
2. è stata prevista la rilevanza ai fini Irap delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da immobili «patrimonio», a prescindere dalla natura ordinaria o straordinaria delle stesse.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

PRINCIPIO DI CORRELAZIONE: TRATTAMENTO DELLE PLUSVALENZE DEI BENI STRUMENTALI

Per ragioni di carattere sistematico, dunque, si deve ritenere che alla formazione della base imponibile continuano a concorrere anche le

PLUSVALENZE E LE MINUSVALENZE DEI BENI STRUMENTALI

relative a beni strumentali che ordinariamente partecipano alla processo produttivo.



NON IMPONIBILITA' DELLA PLUSVALENZA DA CESSIONE DI AZIENDA

l'Agenzia delle entrate con la circ. n.27/E del 26 maggio 2009, par. 1.1.) ha (par. 1.2.), ha affermato che continuano a restare **ESCLUSE** dalla formazione della base imponibile Irap

**LE PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DERIVANTI
DA CESSIONE D'AZIENDA,**

In quanto si tratta di

**«UN'OPERAZIONE CHE GENERA SEMPRE
COMPONENTI STRAORDINARIE»**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

I PRESUPPOSTI PER UNA NON IMPOSIZIONE DELLA PLUSVALENZA

l'Agenzia delle entrate ha escluso la rilevanza Irap delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione d'azienda appare dovuta alla contestuale ricorrenza di due condizioni:

- 1. alla classificazione dei componenti economici in voci non rilevanti ai fini Irap, data la loro chiara natura straordinaria;**
- 2. all'insussistenza di correlazione con componenti economici che hanno partecipato alla formazione dell'imponibile Irap in periodi precedenti, attesa la loro specifica riferibilità a beni singoli e non all'azienda, quale bene unico, ancorché complesso, diverso dai singoli beni che la compongono insieme ad altri.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015